

## STATUTO

### AGENZIA MOBILITA' – PROVINCIA DI RIMINI

#### Art. 1 Costituzione

1. E' costituita tra i Comuni di Bellaria-Igea Marina, Borghi, Cattolica, Coriano, Gabicce Mare, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tavoleto, Torriana, Verucchio, la Comunità Montana Alta Valmarecchia Ambito Territoriale Zona "A" e la Provincia di Rimini, a norma dell'art. 31 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, degli artt. 21 e ss. gg. del R.D. 15/10/1925 n. 2578, e degli artt. 88 e ss. gg., del D.P.R. del 4/10/1986 n. 902, un **Consorzio/Azienda** per la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone ed in generale dei servizi complessivi della mobilità nel bacino di traffico della Provincia di Rimini e dei Comuni limitrofi e di tutte le attività complementari utili e necessarie a realizzare l'obiettivo.
2. Al Consorzio Azienda, in attuazione delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 422 del 19/11/1997 come integrato dal D. Lgs. 490 del 30/9/1999 sono affidate le funzioni di **Agenzia della Mobilità** secondo le previsioni di cui all'art. 19 della L.R. E.R. 30 del 2/10/1998.
3. Il Consorzio assume la denominazione di Agenzia Mobilità - Provincia di Rimini.
4. Al Consorzio possono aderire tutti i soggetti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 267/00.

#### Art. 2 Sede e ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale in Rimini.
2. Opera, di regola, nel bacino di traffico della Provincia di Rimini e dei Comuni limitrofi, ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alle Comunità locali, e/o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste nel Piano Programma, svolgere la propria attività anche al di fuori di detto bacino, previa stipulazione di apposita convenzione.
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale è iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2195 Codice Civile e dispone di dotazione patrimoniale.

### **Art. 3 Scopi**

1. Con l'adesione al Consorzio gli Enti Locali Soci conferiscono all'Agenzia la titolarità per l'affidamento ed il controllo, sia per singole linee che per aree territoriali, dei servizi, della rete e delle strutture ad essi connesse per l'effettuazione del Trasporto Pubblico Locale afferenti il territorio della Provincia di Rimini.
2. Per lo svolgimento delle funzioni l'Azienda Consorziale persegue i seguenti scopi:
  - a) la progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione dei servizi pubblici di trasporto locale integrati tra loro e con la mobilità privata;
  - b) la progettazione organizzazione ed amministrazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo al preferenziamento semaforico, alla sosta, ai parcheggi, al collegamento tra i parcheggi di interscambio ed i centri di interesse collettivo, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, ivi compresa la realizzazione delle reti telematiche di centralizzazione del controllo dei servizi con facoltà di trasferimento a società specializzate, anche partecipate;
  - c) la progettazione, organizzazione ed amministrazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili che i singoli Enti decidano di non gestire in forma diretta;
  - d) la gestione in concessione e/o in affidamento di servizi di metropolitana di superficie comprensivo di rete di esercizio;
  - e) l'effettuazione di studi, ricerche, consulenza ed assistenza sia tecnica che amministrativa agli Enti consorziati, alle società controllate e collegate e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
  - f) la progettazione, in stretto accordo con gli Enti consorziati e con gli Enti territoriali competenti, di sistemi di trasporto ed i relativi investimenti nel territorio del bacino di traffico;
  - g) la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture, impianti e reti relativi al trasporto pubblico di persone, comprese autostazioni;
  - h) la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio pubblico di trasporto e della mobilità in generale, nell'ottica dell'efficienza e dell'economicità, rispetto alle esigenze dei cittadini sia residenti che ospiti;
  - i) la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing) qualora l'integrazione comprenda anche altri soggetti;
  - j) la gestione della politica tariffaria;
  - k) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, stipulando i relativi contratti di servizio. I contratti di servizio saranno orientati a favorire la crescita imprenditoriale dei gestori ed in particolare potranno prevedere una compartecipazione, del soggetto gestore, ai rischi economici connessi all'andamento commerciale, con

- incentivazioni o decurtazioni in relazione al raggiungimento di prefissati obiettivi contrattuali;
- l) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
  - m) la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 della L.R. E.R. 2/10/1998 n. 30;
  - n) la gestione, nell'interesse degli Enti consorziati, delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali e statali per l'esercizio del trasporto pubblico locale;
  - o) la gestione delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali e statali per gli investimenti in infrastrutture e nei servizi per la mobilità;
  - p) lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett.b) del D. Lgs. 422/97;
  - q) la stipula di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., funzionali al perseguimento degli scopi;
  - r) la gestione delle attività di servizio attinenti alla mobilità, come stazioni, parcheggi, aree di sosta a pagamento centri di informazione, agenzie viaggi e simili con la sola esclusione dei servizi autofilotranviari;
  - s) la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e centri informativi di collegamento fra Trasporto Pubblico Locale (TPL) e Turismo;
  - t) la gestione delle attività di cui al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
  - u) ogni altra funzione assegnata agli Enti Locali e la gestione di qualunque altro servizio richiesto dagli Enti soci, purché non confliggente con le esclusioni previste dall'art. 19 della L.R. E.R. 30/98.
3. Il Consorzio può svolgere tutte le attività riconducibili ai propri scopi anche con la costituzione e/o la partecipazione a Enti, Società, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, purché tale partecipazione, globalmente riassunta, non snaturi gli scopi fondamentali che sono alla base della costituzione del Consorzio.

#### **Art. 4 Durata**

- 1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del proprio fine.
- 2. Gli Enti Soci possono cessare di farne parte, col consenso di tutti gli altri Enti partecipanti al Consorzio.
- 3. In caso di scioglimento del Consorzio o di recesso, il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva sono ripartiti tra i singoli Enti, salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività, in ragione delle quote di partecipazione costituite dai conferimenti iniziali e successivi, fatta comunque salva la previsione dell'art. 21 del presente Statuto.

4. I criteri di valutazione del rapporto attivo/passivo sono stabiliti dall'Assemblea Consorziale sulla base del patrimonio netto attualizzato.
5. La valutazione dei beni è affidata ad una Commissione Peritale, nominata dall'Assemblea, comprensiva di figure con comprovata competenza nel settore.
6. Il recesso non solleva il socio recedente dalle responsabilità pregresse per anni 10, relative alle partite fiscali, ammende, multe, errori contabili, ecc..
7. Tale responsabilità va garantita con idonea fidejussione da prestarsi prima del recesso, il cui importo è stabilito dalla suddetta Commissione Peritale.

## **Art. 5 Dotazione Patrimoniale**

1. Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale:
  - a) della dotazione dei mezzi e del patrimonio mobiliare e immobiliare che all'atto della costituzione venne ad essa conferita dagli Enti Consorziati e residuati al Consorzio in esito alla scissione della gestione del Trasporto Pubblico locale affidata alla Società per Azioni;
  - b) della dotazione di beni e di impianti di volta in volta acquisiti con propri investimenti o attraverso i finanziamenti derivanti dalle disposizioni di legge finanziarie della Regione e dello Stato;
  - c) di ulteriori conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
  - d) del conferimento di capitali di Enti Soci.
2. La necessità di dotazione e relativa sostituzione o rinnovo dei mezzi e impianti necessari, sarà stabilita sulla base di piani pluriennali ed in attuazione delle indicazioni programmatiche generali.

## **Art. 6 Entrate**

1. Le entrate sono costituite da:
  - a) proventi dalle attività di cui all'art. 3;
  - c) contributi degli Enti Consorziati;
  - d) contributi di esercizio previsti dalla legislazione vigente;
  - e) contributi per investimenti;
  - f) proventi diversi, ordinari e straordinari;
  - g) trasferimenti.

## **Art. 7 Gestione**

1. Nella gestione delle attività il Consorzio ha l'obbligo di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, da ottenersi attraverso il metodo del controllo di gestione.
2. A tale obiettivo devono fare esplicito riferimento le politiche di equilibrio tra costi e ricavi, da ottenersi, laddove occorra, anche attraverso specifici Piani di Risanamento.
3. La gestione delle attività ha come propria base fondamentale l'Accordo di Servizio; sono, comunque, a carico degli Enti partecipanti al Consorzio, le eventuali perdite di gestione non ripianate attraverso le risorse di cui all'art. 6 e con i criteri che seguono:
  - a) a totale carico degli Enti interessati le perdite relative all'affidamento dei servizi urbani;
  - b) a totale carico degli Enti partecipanti, secondo le norme previste dal Regolamento Speciale d'Azienda, le perdite relative all'affidamento delle linee di bacino e interbacino.
4. L'eventuale utile di esercizio viene destinato nell'ordine:
  - a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
  - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
  - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nelle entità previste dal Piano Programma.
5. L'eccedenza è versata agli Enti partecipanti secondo modalità stabilite dal Regolamento Speciale.
6. E' comunque fatto obbligo, nel rispetto del comma 4, art. 114 del D. Lgs. 267/00 di perseguire il pareggio di bilancio attraverso il raggiungimento dell'equilibrio costi-ricavi, compresi i trasferimenti.
7. L'Assemblea Consorziale provvede a garantire forme autonome di verifica della gestione e di controllo economico interno della stessa, nonché l'osservanza delle norme di cui alla L. 241/90.

## **Art. 8 Organi**

1. Sono organi dell'Azienda:
  - a) l'Assemblea Consorziale;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Direttore.

## **Art. 9**

### **Assemblea: sua composizione e compiti**

1. A norma dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00, sono membri dell'Assemblea Consorziata: i Sindaci e Presidenti pro-tempore degli Enti partecipanti o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione.
2. Nel caso di sospensione, di dimissioni o di commissariamento dell'Ente, valgono le norme di cui all'art.141, comma 5, del D. Lgs. 267/00.
3. In particolare l'Assemblea Consorziata delibera in materia di:
  - a) atti e programmi per l'attuazione delle finalità e scopi previsti dall'art.3;
  - b) approvazione del Regolamento Speciale dell'Azienda;
  - c) nomina del Segretario;
  - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione;
  - e) scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
  - f) piani di risanamento, criteri di ripiano dei disavanzi e delle perdite di gestione;
  - g) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - h) assetto societario e patrimoniale dell'Azienda;
  - i) determinazione della politica tariffaria, nel quadro degli indirizzi regionali e di bacino;
  - l) modalità di scioglimento del Consorzio e recesso da parte degli Enti Soci;
  - m) accettazione di nuovi Enti Soci;
  - n) approvazione dei seguenti atti del Consiglio di Amministrazione: piano programma, bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni, bilancio consuntivo.
4. L'Assemblea Consorziata ha facoltà di svolgere, altresì, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attività propositiva e d'impulso di ordine politico-programmatico.
5. L'Assemblea, nomina il proprio Segretario scegliendolo, di norma, tra i Segretari Comunali degli Enti Soci; in alternativa, può essere nominato anche tra i Dirigenti amministrativi degli stessi Enti Soci o utenti.
6. Se richiesto il Segretario, nella sola ipotesi sia esso Segretario Comunale, roga i contratti dell'Azienda da stipularsi in forma pubblica amministrativa.

## **Art. 10**

### **Assemblea: funzionamento**

1. L'Assemblea Consorziata è convocata dal rappresentante del Comune di Rimini (Ente Socio di maggioranza) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o consegnata a mano) e, nei casi d'urgenza,

mediante telegramma contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai rappresentanti almeno 3 giorni prima dell'adunanza stessa.
3. In caso d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
4. L'Assemblea Consorziale viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio.
5. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il rappresentante del Comune di Rimini o ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione od un terzo dei membri dell'Assemblea.
6. L'Assemblea raggiunge il numero legale quando, in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, oppure con la presenza di almeno 1/3 dei membri rappresentanti i 2/3 del capitale; in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei membri, oppure 1/5 dei membri rappresentanti il 50% del capitale.
7. Anche la seconda convocazione, che ha luogo in giorno diverso dalla prima, deve essere preceduta da apposita convocazione, nel caso in cui non sia prevista nell'avviso di 1° convocazione.
8. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta rappresentanti la maggioranza del capitale.
9. Tutte le votazioni si effettuano con voto palese diseguale (è attribuito ad ogni Ente un solo voto con valore proporzionale alla quota).
10. Per l'approvazione delle seguenti deliberazioni è, comunque, sempre necessario il voto favorevole di 1/3 dei membri rappresentanti i 2/3 del capitale:
  - a) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le variazioni comportanti riequilibri di bilancio;
  - b) criteri di ripartizione delle perdite di gestione, modalità di ripiano del disavanzo, piani di risanamento;
  - c) approvazione del Piano Programma e dei Piani Pluriennali;
  - d) approvazione del Regolamento Speciale;
  - e) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - f) approvazione di Accordi di Programma e di Contratti di Servizio con gli Enti interessati;
  - g) determinazione della politica tariffaria, nel quadro degli indirizzi regionali e di bacino.
11. Nel caso in cui per un argomento iscritto all'o.d.g. per 3 volte consecutive a distanza di almeno 15 giorni tra le singole sedute non si raggiunga il

numero legale necessario, è applicabile la procedura di cui all'art. 5, comma 7, della Convenzione.

12. Le deliberazioni sono trasmesse agli Enti Consorziati per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

### **Art. 11**

#### **Funzioni di Presidenza dell'Assemblea**

1. Assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea il rappresentante del Comune di Rimini (Ente Socio di maggioranza); in caso di sua assenza od impedimento si segue l'ordine dei rappresentanti più anziani di età.
2. Il rappresentante del Comune di Rimini (Ente Socio di maggioranza) o chi lo sostituisce, ai sensi del precedente comma:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea;
  - b) sottoscrive, unitamente al Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea.

### **Art. 12**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, compreso il Presidente.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e Provinciale ed una specifica competenza tecnico e/o amministrativa sia nel settore, sia per studi compiuti, sia per funzioni disimpegnate presso aziende, enti od uffici pubblici e privati.
3. Alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si provvede sulla base di un unico elenco di candidati alle cariche di Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione corredata del loro curriculum vitae.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, con le modalità di cui al comma 10 dell'art. 10.
5. Essi restano in carica per la durata di 3 anni e possono essere rinominati.
6. Le dimissioni del Presidente o di almeno la metà più uno degli altri componenti comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata di 2/3 dei suoi membri, dall'Assemblea Consorziale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. La revoca del mandato comporta l'immediata cessazione del diritto all'indennità di carica.
9. L'Assemblea prende atto di dimissioni e cessazioni per altra causa e, provvede alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa nella stessa seduta.
10. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione deve aver luogo entro 10gg. dalla data della delibera di nomina.

### **Art. 13**

#### **Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti Locali e le autorità regionali e statali e risponde della gestione all'Assemblea Consorziale.
2. A tal fine egli accetta e sottoscrive, con firma autenticata, apposita delega reale ed opponibile.
3. Il Regolamento Speciale specifica le attribuzioni del Presidente.

### **Art. 14**

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a) delibera la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore con le modalità previste dal Regolamento Speciale;
  - b) delibera il Piano Programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio consuntivo dell'Azienda;
  - c) delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento Speciale aziendale e salve le funzioni del Direttore, sull'organizzazione dell'Azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
  - d) approva i contratti, delibera le spese, salvo quelle effettuate in economia dal Direttore, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 902 del 4.10.1986;
  - e) esercita, salvo le funzioni attribuite al Direttore, tutte le facoltà ad esso demandate dal Testo Unico 15.10.1925 n. 2578 e dal D.P.R. n. 902 del 4.10.1986 per l'amministrazione dell'Azienda.
- 1bis. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
2. Il Regolamento Speciale definisce le ulteriori attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 15**  
**Funzioni del Direttore**

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda e la rappresenta agli effetti legali nei confronti di terzi.
2. A tal fine egli accetta e sottoscrive, con firma autenticata, apposita delega reale ed opponibile.
3. Inoltre:
  - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del Consiglio stesso;
  - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio Pluriennale, del Bilancio Preventivo Economico Annuale e del Bilancio Consuntivo;
  - d) rappresenta l'Azienda di fronte a terzi e in giudizio;
  - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli altri dirigenti e ne coordina l'attività;
  - f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Regolamento Speciale e dalle disposizioni di legge.

**Art. 16**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

1. E' istituito presso l'Azienda, ai sensi del D. Lgs. 22/12/ 1981 n. 786 convertito con modificazioni con L. 26/2/1982 n. 51, nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs. 27/1/1992, n. 88 e al D. Lgs. 18/1/1993, n. 8, convertito con L. 19/3/1993, n. 68, il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Azienda.
3. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti al Registro Nazionale dei Revisori di cui almeno uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e almeno uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

**Art. 17**  
**Controversie**

1. Eventuali controversie, non riservate alla giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa; tra gli Enti Consorziati o tra questi e l'Azienda TRAM sono decise secondo equità da un collegio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un Presidente scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna. Nell'ipotesi di collegio composto da numero pari di arbitri prevale il voto del Presidente.

2. I tempi del "lodo" non possono superare il periodo di 180 gg. e le spese relative possono, con il lodo, essere poste a carico del soccombente.

### **Art. 18 Indennità**

1. Agli Amministratori dell'Azienda Consorziale (Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione), spettano indennità di carica, nonché rimborso spese per viaggio o missione, con le modalità stabilite dall'Assemblea ed in riferimento a quanto dispongono in materia il D. Lgs. 267/00 e D.M. di attuazione.
2. I Componenti dell'Assemblea Consorziale hanno diritto ad una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti del Consiglio Comunale di Rimini.

### **Art. 19 Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea, con i criteri stabiliti dalla Convenzione.

### **Art. 20 Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, del T.U. 15/10/1925 n. 2578 e del D.P.R. 4/10/1986 n. 902 e loro successive modificazioni, nonché del Codice Civile in quanto compatibili.

### **Art. 21 Norma transitoria**

1. In attuazione dell'Accordo di Programma e di Servizio per il coordinamento delle iniziative del T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero), stipulato il 18/12/1998 e per la durata dello stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, in caso di scioglimento anticipato e/o liquidazione e/o estinzione del Consorzio, tutti i beni mobili, immobili e debiti, facenti parte del TRC e funzionali per la regolare effettuazione del servizio, nessuno escluso, verranno attribuiti esclusivamente ai Comuni di Rimini e Riccione, con le modalità previste dall'art. 21 del suddetto Accordo di Programma.
2. La dotazione patrimoniale (attiva e passiva) nonché costi e ricavi del TRC costituiranno un autonomo ramo di azienda, rispetto agli altri servizi di trasporto pubblico erogati, e dovranno essere evidenziati anche in sede di bilancio.